

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

Nr. Verde 800 033337

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Prot. 3387

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO


Vista la legge 10 aprile 1951 nr. 287 e successive modifiche ed integrazioni, sul "Riordinamento dei giudici d'Assise"

RENDE NOTO

coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge suindicata debbono entro il 31 LUGLIO 2011 produrre istanza al competente Ufficio comunale per essere compresi negli elenchi, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 01 aprile 2011.

H Sindaco
Dott. Benedetto Mario Evangelista



Estratto della legge 10 aprile 1951 nr. 287

Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione